

## **Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi** *ai sensi del Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, socio-educative, sociosanitarie ed alle prestazioni agevolate*

L'articolo 14 del Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, socio-educative, sociosanitarie ed alle prestazioni agevolate, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 15 novembre 2023, prevede che:

*“Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell'Ambito, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci, al fine del perseguimento e mantenimento dell'omogeneità territoriale, in uno specifico documento di “Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi” approva la struttura della compartecipazione (per quota da progressione lineare, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per progetto personalizzato) e provvede a definire e/o aggiornare:*

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento al servizio di affido familiare: il contributo economico mensile forfetario;
- c) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE iniziale, l'ISEE finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa.

*Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione, il contributo economico per il servizio di affido e le soglie di accesso per il sostegno economico di cui al precedente comma 3 punti a) b) e c) sulla base delle indicazioni zonali approvate dall'Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento di “Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi” di cui al comma precedente.*

L'articolo 13 comma 3 del Regolamento precisa che:

*“ai fini dell'accesso alle condizioni agevolate e della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, si utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) che differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. n. 159/2013 e/o i contenuti del Progetto assistenziale personalizzato, quando adottato”<sup>1</sup>.*

A tal fine, l'Assemblea dei Sindaci riunita in data 15 novembre 2023 approva i seguenti parametri per la compartecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini a valere per l'anno 2024.

### **Servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari**

#### **1) Segretariato sociale e presa in carico del Servizio Sociale professionale**

E' erogato in modo omogeneo nei Comuni dell'Ambito e non comporta oneri economici per i cittadini.

#### **2) Interventi di sostegno economico**

<sup>1</sup> La compartecipazione richiesta non potrà essere superiore al valore dell'ISEE.

La soglia massima prevista per l'erogazione degli interventi di sostegno economico di Ambito è di € 6.000,00.

### **3) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)**

Per la compartecipazione al costo del S.A.D. si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 26.00000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente:
  - 20,50 per SAD/Asa
  - € 17,00 per SAD/colf

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

### **4) Pasti a domicilio**

Per la compartecipazione al costo del servizio Pasti a domicilio si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 25.000,00 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente individuata da ciascun Comune

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

NOTA: il metodo della progressione lineare viene adottato laddove possibile compatibilmente con le procedure gestionali presenti nei diversi Comuni.

### **5) Servizio di trasporto sociale**

#### **Per il trasporto occasionale**

Per la compartecipazione al costo del servizio di trasporto sociale si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 25.000,00 euro
- la contribuzione massima posta a carico dell'utente si articola come segue:
  - entro il territorio del Comune di residenza: quota massima pari € 5,00 a trasporto A/R;
  - destinazione extracomunale fino a 10 Km dall'abitazione alla destinazione, quota massima pari a € 10,00 a trasporto A/R;
  - destinazione extracomunale: oltre i 10 Km fino ad un massimo di 30 Km dall'abitazione alla destinazione, quota massima pari a euro 18,00 a trasporto A/R. Oltre i 30 Km

dall'abitazione non sarà possibile garantire il servizio;  
e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando la quota calcolata in base all'ISEE dell'utente e della tipologia di trasporto per il numero dei trasporti A/R effettuati.

#### Per il trasporto continuativo\*

Per la compartecipazione al costo del servizio trasporto continuativo, servizio comunque accessorio e non obbligatorio, si indica il metodo delle fasce differenziate delle quote di compartecipazione con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a € 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a € 48.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente del valore di € 500 mensile o equivalente al costo effettivo mensile del servizio, se inferiore;

FASCE ISEE	QUOTA MENSILE
Da € 0 a € 3.000	€ 0,00
Da € 3.001 a € 6.000	€ 90,00
Da € 6.001 a € 12.000	€ 130,00
Da € 12.001 a € 24.000	€ 170,00
Da € 24.001 a € 48.000	€ 250,00
Da € 48.001 in poi	€ 500,00

\*si intende per continuativo l'accesso per più giorni la settimana ai servizi diurni della rete di offerta sociale.

#### 6) Teleassistenza

Per la compartecipazione al costo del servizio di Teleassistenza si indica il metodo delle fasce differenziate delle quote di compartecipazione con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a € 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a € 14.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente, valore € 190 annuale;

FASCE ISEE	QUOTA ANNUALE
Da € 0 a € 3.000	€ 0,00
Da € 3.001 a € 7.000	€ 19,00
Da € 7.001 a € 14.000	€ 95,00
Oltre € 14.001	€ 190,00

### 7) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)

Per la compartecipazione al costo del servizio Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H.) si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 26.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente: € 24,50

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di ADH fruite nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

### 8) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

Per la compartecipazione al costo del servizio Assistenza domiciliare minori (A.D.M.) si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 26.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente: € 24,50

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di ADM fruite nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

### 9) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)

Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dei genitori al di sotto dei 26.000 euro di ISEE. Sopra tale soglia, nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.

### 10) Contributi per affido familiare

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile a titolo forfettario indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Le quote riconosciute alle famiglie sono di seguito indicate:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) affidamento consensuale e giudiziale Part Time   | pari ad € 220,00 |
| b) affidamento consensuale e giudiziale Tempo Pieno   | pari ad € 440,00 |
| c) affido di minori con disabilità o compromissioni evolutive gravi   | pari ad € 650,00 |
| d) oneri accessori per spese sanitarie e/o educative fino ad un massimo di € 1.000, fatto salvo eventuali specifici e particolari interventi debitamente documentati. |                  |

I contributi di cui ai punti a), b), c) vengono erogati alle situazioni di affido etero familiare; rispetto all'affido a parenti entro il 4° grado, per cui il contributo non è previsto dalla normativa vigente, saranno valutate le singole posizioni in base alla situazione relazionale e reddituale della famiglia nonché alle generali condizioni dell'affido.

Al fine di favorire la cultura dell'affido familiare e sostenere le famiglie affidatarie, per i minori residenti nei Comuni dell'Ambito e affidati a famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito non viene richiesta la compartecipazione ai costi dei servizi scolastici e/o forme di compensazione tra i Comuni medesimi (refezione scol., trasporto, pre-post scuola, nido, centri ricreativi diurni ...).

### **11) Comunità semi- residenziali per minori**

Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dei genitori al di sotto dei 14.000 euro di ISEE. Sopra tale soglia, nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.

### **12) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori**

Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dei genitori al di sotto dei 28.000 euro di ISEE. Sopra tale soglia, nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.

### **13) Servizio di inserimento lavorativo**

Per gli interventi di inserimento lavorativo non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

### **14) Tirocini risocializzanti**

Per i tirocini risocializzanti non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

### **15) Centri Diurni per Disabili (C.S.E. - C.D.D. - SFA)**

Per i Centri Diurni Disabili (C.S.E. - C.D.D. - SFA) le quote di compartecipazione vengono applicate ad anno educativo con decorrenza settembre 2024, avvio del nuovo anno educativo.

Per la compartecipazione al costo dei servizi si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 15.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente equivalente al 100% del costo mensile del servizio

l'applicazione della seguente formula

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando i mesi di frequenza per la quota di compartecipazione individuata.

ASSENZE: La compartecipazione è dovuta anche in caso di assenza.

#### **16) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili**

La compartecipazione dell'utenza è definita attraverso l'elaborazione del Progetto personalizzato.

È previsto l'integrale pagamento a carico dell'utenza che presenta un'attestazione I.S.E.E. superiore a:

€ 41.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate R.S.A.

€ 42.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate R.S.D.

€ 38.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate C.S.S.

€ 40.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate "Comunità" in senso lato.

#### **17) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)**

Gli oneri per la frequenza del Centro Diurno Integrato sono a carico dell'utente salvo casi particolari valutati dall'Assistente Sociale, per i quali si potrà prevedere la copertura totale o parziale della retta da parte dell'Amministrazione comunale attraverso l'erogazione di un contributo ordinario come previsto nel Regolamento in materia di servizi alla persona.

#### **18) Pronto intervento sociale (PIS)**

E' erogato in modo omogeneo nei Comuni dell'Ambito e non comporta oneri economici per i cittadini.